

Assegno sociale solo con permesso di soggiorno di lungo periodo

Assistenza

Legittimo il requisito previsto in Italia per i cittadini extra Ue

Matteo Prioschi

È legittimo che lo Stato italiano preveda il requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo al fine di erogare l'assegno sociale a un cittadino di uno Stato extra Ue, in quanto si tratta di una prestazione di assistenza sociale. Così ha deciso la Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-151/24 relativa a una cittadina albanese che vive in Italia con un permesso di soggiorno di due anni per motivi familiari che si è vista respingere dall'Inps la domanda di assegno sociale, prestazione erogata a partire dai 67 anni di età a persone in condizioni economiche disagiate e con capacità lavorativa limitata.

L'istituto di previdenza ha applicato la disposizione di legge che stabilisce il possesso di un permesso di soggiorno dell'Unione europea per soggiornanti di lungo periodo al fine di accedere a tale prestazione. La Corte di cassazione, ritenendo che tale disposizione possa essere in contrasto con la nostra Costituzione e con il diritto dell'Ue, si è rivolta alla Corte costituzionale, la quale ha chiesto alla Corte Ue se il diritto dell'Unione consente a uno Stato membro di subordinare l'erogazione dell'assegno sociale al permesso di sog-

giorno di lungo periodo.

La risposta è affermativa perché il principio della parità di trattamento si applica solo alle misure di sicurezza sociale destinate alle persone attive sul mercato del lavoro (articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 883/2004), mentre l'assegno sociale non rientra in tale categoria, ma nelle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo (articolo 70, paragrafo 2, dello stesso regolamento) e svolge funzione di assistenza sociale.

I giudici europei precisano che «le prestazioni di sicurezza sociale e le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo sono soggette a regimi diversi in forza delle disposizioni del regolamento 883/2004» e che «mentre il finanziamento delle prestazioni di sicurezza sociale dipende dai contributi versati dai lavoratori e dai datori di lavoro, le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo sono finanziate esclusivamente mediante tassazione obbligatoria destinata a coprire la spesa pubblica in generale».

Per queste ultime, gli Stati possono decidere di subordinarne la concessione «ai cittadini di Paesi terzi al soddisfacimento di un criterio diverso da quello applicabile ai loro cittadini, come il criterio di integrazione, il cui rispetto è comprovato dal possesso di un permesso di soggiorno dell'Unione per soggiornanti di lungo periodo». Questa interpretazione delle norme, secondo la Corte Ue «garantisce la coerenza tra i diversi status riconosciuti ai cittadini di Paesi terzi... a seconda del loro livello di integrazione».